

REGISTRO GENERALE N. 653 Napoli, 20 dicembre 2023

DETERMINAZIONE

Oggetto: Polizza assicurativa RC patrimoniale cd. "colpa lieve" dell'Ente Idrico Campano – Determina a contrarre per rinnovo periodo dal 27/12/2023 al 27/12/2024 – Assunzione impegno di spesa - Codice CIG: ZE23DDA35E

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che

- la responsabilità delle persone, che operano in nome e per conto di un Ente Pubblico, si configura come responsabilità "amministrativa" o "amministrativo contabile", che è sottoposta dalla giurisdizione della Corte dei Conti;
- ai sensi dell'art. 1, 1° comma, della legge 14/01/1994 n. 20, "La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" e conseguentemente:
 - a) qualora nel comportamento del funzionario che causa il danno non venga ravvisato né "dolo" né "colpa grave", l'onere del risarcimento resta a intero ed esclusivo carico dell'Ente di appartenenza;
 - b) qualora, invece, nel comportamento del funzionario che causa il danno vengano ravvisati gli estremi della "colpa grave", la Corte dei Conti, avvalendosi del cd. "potere di riduzione", può condannare il responsabile a risarcire solo una parte del danno e lasciare la parte residua a carico dell'Ente di appartenenza;

Premesso altresì che

- i CCNL di comparto Regioni ed Autonomie Locali (l'art. 7 del CCNL 27/2/1997 e l'art.12 CCNL 12/2/2002 e successive integrazioni e modifiche, Area dirigenza) pongono a carico dell'Ente l'onere per l'assicurazione dei Dirigenti e dipendenti degli enti locali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, escluso il dolo e la colpa grave;
- l'art. 43 del CCNL del 01.04.1999 prevede che gli Enti assumano le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti ai quali sono attribuiti gli incarichi di posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL 31.03.1999;
- l'art.3, comma 59, della legge Finanziaria 2008, preclude espressamente l'estensione della garanzia assicurativa alla responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile degli amministratori;
- che la succitata norma, contenuta nella legge Finanziaria 2008, riguarda solo la responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile, non quella civile, che rimane assicurabile alle condizioni precedenti;
- la Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, nel parere fornito al Comune di Erba (CO) con deliberazione n. 57 del 22/07/18, si è espressa nei seguenti termini: "La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrino nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento dannoso. Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o



colpa grave, per tale tipologia di danno è possibile ricorrere a una copertura assicurativa a carico dell'era rio, in cui l'assicurato e il beneficiario sia l'ente stesso ";

■ la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Molise, nell'Ordinanza del 14 ottobre 2008, confermando quanto già affermato dai magistrati lombardi, così scrive: "assicurandosi per fatti dannosi commessi da amministratori e dipendenti con colpa lieve, l'Ente si tutela da danni che, altrimenti, rimarrebbero a suo carico, giacché in assenza di un elemento soggettivo connotato da dolo o colpa grave non sarebbe possibile un'azione di rivalsa".

Considerato che

- è interesse dell'Ente Idrico Campano, relativamente ai danni causati a terzi nello svolgimento delle proprie attività, l'adozione di una soluzione assicurativa finalizzata a tener indenne l'Ente dalle perdite patrimoniali che fosse chiamato a risarcire allo Stato (per danno erariale) e/o a terzi in conseguenza di atti o fatti, omessi o commessi, dei propri amministratori, Direttore Generale, funzionari e/o dipendenti nello svolgimento dei compiti e mansioni legati alla carica o alla funzione;
- con D.D. n. 233 del 27.12.2019, rinnovata con D.D. 412 del 15.12.2020, D.D. 451 del 10.12.2021 e D.D. 616 del 19/12/2022, si procedeva ad assumere specifica determina a contrarre con GB intermediazioni assicurative srl che, a seguito degli esiti dell'indagine di mercato, ha offerto la quotazione, più congrua alle esigenze dell'EIC, formulata dalla Lloyd's N. A1201948272;
- è in corso la polizza per "colpa lieve" n. A1201948272 stipulata con Lloyd's, per il tramite di GB Intermediazioni Assicurative srl, come da determina dirigenziale a contrarre 616 del 19/12/2022, in scadenza al 27/12/2023 con il seguente contenuto:
 - Massimale per sinistro: € 1.000.000,00;
 - Massimale aggregato annuo ed in caso di corresponsabilità: € 2.000.000,00;
 - Franchigia: € 5.000,00;
 - Retroattività: 5 anni;
 - Postuma: 5 anni;
 - Tasso annuo lordo sulle retribuzioni di € 1.600.000,00: 2,40 per mille;
 - Premio annuo lordo € 3.840,00;
- con nota acquisita al prot. n. 26864 del 15.12.2023, la GB intermediazioni srl ha trasmesso proposta di rinnovo della polizza di cui sopra, con le stesse condizioni normative e con condizioni economiche più vantaggiose che in sintesi si riportano:
 - Polizza Colpa Lieve;
 - Massimale per sinistro: € 1.000.000,00;
 - Massimale aggregato annuo ed in caso di corresponsabilità: € 2.000.000,00;
 - Franchigia: € 5.000,00;
 - Retroattività: 27.12.2014;
 - Postuma: 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata;
 - Premio annuo lordo € 3.600,00;

Visti

I'art. 86, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 7-bis della L. 125/2015, prevede che "Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza



pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

- a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
- b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
- c) assenza di dolo o colpa grave;
- l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 prevede "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...";
- I'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 dispone che si può procedere all'"affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 7 del D.Lgs. 36/2023 prevede che "...1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato;
- I'art. 5 del D.Lgs. 36/2023 che prevede:
 - al comma 1. "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".
 - Al comma 2. "Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".



il comma 450 dell'art. 2 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per qli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma".

Ritenuto di poter procedere alla proroga della polizza per "colpa lieve" in corso n. A1201948272 stipulata con Lloyd's per il tramite della GB intermediazioni srl;

Dato atto che

- con deliberazione n. 11 del 17.04.2023, il Comitato Esecutivo ha approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2023 e Pluriennale 2023/2025;
- con deliberazione n. 12 del 17 aprile 2023, il Comitato Esecutivo ha approvato il piano esecutivo di gestione del bilancio per l'anno 2023;
- in tale PEG il capitolo 10300218 art. 1 "Spese per assicurazioni" del Bilancio di Previsione 2023 viene assegnato alla Direzione Generale;

Visto il Durc regolare prot. INAIL_41196455 - Data richiesta 07/11/2023 - Scadenza validità 06/03/2024.

Visti

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la L. 136/2010;
- il D.Lgs. 118/2011;
- il D.Lgs. 36/2023;
- lo Statuto dell'EIC
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- tutti gli atti e provvedimenti sopra richiamati;

DETERMINA



Per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:

- 1. di procedere alla proroga della polizza per "colpa lieve" in corso n. A1201948272 stipulata con Lloyd's per il tramite della GB intermediazioni srl;
- 2. di dare atto che ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000:
 - a) il fine che si intende soddisfare con il contratto è quello di rinnovare la tutela assicurativa per colpa lieve a dipendenti ed amministratori;
 - b) l'oggetto del contratto è la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e responsabilità amministrativa dei dipendenti e degli amministratori;
 - c) l'acquisizione della fornitura sarà effettuata tramite corrispondenza commerciale;
 - d) la durata del servizio assicurativo è annuale;
 - e) il contenuto della polizza assicurativa da stipulare con LLOYD'S, tramite la GB Intermediazioni Assicurative srl, è il seguente:
 - Massimale per sinistro: € 1.000.000,00;
 - Massimale aggregato Annuo ed in caso di corresponsabilità: € 2.000.000,00
 - Franchigia: € 5.000,00;
 - Retroattività: 27.12.2014;
 - Postuma: 5 anni dalla cessazione dell'attività assicurata;
 - Premio annuo lordo € 3.600,00
 - Durata dal 27.12.2023 al 27.12.2024
- 3. di impegnare la spesa relativa al presente atto, pari a € 3.600,00 con imputazione al capitolo 10300218 art. 1 del Bilancio di Previsione 2023 a favore di GB Intermediazioni Assicurative con sede in Salerno alla Via Velia 15 p.i. 04445620653 e IBAN IT58C 08784 76210 01100 0107438 BANCA MONTEPRUNO:
- 4. di designare Responsabile del Procedimento la dott.ssa Elisabetta Pallante che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento;
- 5. di dare atto inoltre che:
 - ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG) richiesto ed acquisito presso i servizi informatici dell'AVCP per la presente procedura, è il seguente: ZE23DDA35E;
 - la presente procedura sarà pubblicata nelle forme e con le modalità previste dal D. Lgs 36/2023 e dal D.Lgs. n. 33/2013 all'Albo Pretorio e nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Generale (Dr Giovanni Marcello)



Art. 183, comma 7, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Napoli, lì 21/12/2023

Il Responsabile del Servizio Economico - Finanziario Dott. Giuseppe Giannetti

Visto per la registrazione dell'impegno di spesa registrato al n. <u>237</u> del Bilancio di previsione <u>2023</u> tratto sul capitolo <u>10300218/1</u>